

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 077/CFA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Serapio Deroma Avv. Roberto Borgogno – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. FERRETTI MAURO E ALLA SOCIETÀ UNIONE SPORTIVA AREZZO SRL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2582/70 PF 17/18 GP/GC/BLP DEL 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FERRETTI MAURO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E E D), PUNTI 2, 4 E 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017;

- INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL SIG. FERRETTI MAURO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ AREZZO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERE E D), PUNTI 2 4 6) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2582/70 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 4.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2:

- respinge il ricorso del Procuratore Federale;
- accoglie in parte il ricorso della società Arezzo di Arezzo (AR) e ridetermina la sanzione della penalizzazione in classifica a punti 1 per la società, conferma l'inibizione di mesi 6 inflitta al sig. Ferretti Mauro;

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' SS FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. ACQUAVIVA SEBASTIANO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 4) COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017;
- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2375/66 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SS Fidelis Andria 1928 di Andria (BT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco - Presidente; Dott. Marco Lipari - Vice Presidente; Dott. Roberto Caponigro - Componenti; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' MATERA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. TACCOGNA ANTONIO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

5. RICORSO DEL SIG. TACCOGNA ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA E), PUNTO 9) DEL COM. UFF. N. 113/A DEL 3.2.2017 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2366/65 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5, rispettivamente presentati dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT) e dal sig. Taccogna Antonio li accoglie e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

6. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEL SIG. COSCARELLA FABIO E DELLA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 3580/71 PF 17/18 GP/GC/BLP DEL 2.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 19 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio